



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE FUNZIONI TECNICO
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI
DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Premessa

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione dei progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della vigente normativa di settore.

La progettazione deve essere effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore, nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.

1 Definizioni

Nelle seguenti linee guida si intende per:

- a. Ente di governo dell'Ambito della Sardegna: Ente (di seguito EGAS) istituito ai sensi della L.R. 4/2015 a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato della Sardegna;
- b. Gestore: il soggetto gestore del servizio idrico integrato individuato dall'Ente di governo dell'Ambito di cui al punto a),
- c. Investimenti del Servizio Idrico Integrato: interventi di estensione delle reti e di realizzazione di nuovi impianti nonché interventi su impianti e reti esistenti suscettibili di essere capitalizzati, che necessitano di progettazione;
- d. Quadro Esigenziale: documento che nel rispetto degli strumenti di programmazione riporta: a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione; b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;
- e. Documento di fattibilità delle alternative progettuali: documento redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale e conforme ai contenuti previsti dall'art. 2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione, individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari; per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un impianto esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento;
- f. Documento di indirizzo alla progettazione: documento da redigere in conformità ai contenuti previsti dall'art. 3 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione;

- g. Progetto di fattibilità tecnico-economica: fase progettuale conforme ai contenuti previsti dall'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dagli articoli da 6 a 21 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo;
- h. Progetto esecutivo: fase progettuale conforme ai contenuti previsti dall'art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e dagli articoli da 22 a 33 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;
- i. Verifica della progettazione: verifica della rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, sulla base dei contenuti e delle modalità delle attività previste dagli articoli da 34 a 44 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;
- j. Validazione del progetto: atto formale sottoscritto dal responsabile del procedimento che riporta gli esiti della verifica sulla fase progettuale posta a base di gara ai sensi del comma 4 dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
- k. Localizzazione e autorizzazione del progetto: procedimento con il quale, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché la localizzazione dell'opera è sottoposto all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni e enti competenti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia;
- l. Conferenza di Servizi istruttoria: Conferenza indetta ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati con le modalità previste dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente;
- m. Conferenza di Servizi decisoria semplificata: Conferenza indetta dall'amministrazione procedente per la conclusione positiva del procedimento subordinata dall'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, ai fini della localizzazione e autorizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica con le forme e le modalità previste dall'articolo 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- n. Modifiche o Varianti di contratti: le modifiche o varianti di contratti di lavori durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- o. Perizia di variante: documentazione progettuale predisposta nei casi di varianti in corso d'opera o varianti per errore progettuale ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- p. Quadro economico: quadro predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso articolato sulla base di quanto indicato all'articolo 5 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;

- q. Scansione temporale della spesa: andamento della spesa previsto dal gestore in ciascun esercizio per la realizzazione dell'investimento, ripartito per fonte di finanziamento (proventi tariffari, contributo pubblico, altro).

2 Progettazione – indicazioni generali

I progetti relativi ad interventi del Servizio Idrico Integrato, redatti dal Gestore, devono essere ricompresi negli atti programmatori approvati dal Comitato Istituzionale d'Ambito, salvo gli interventi imprevisi legati a ragioni di necessità e urgenza per sopperire a gravi e imprevedibili situazioni.

Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore dovrà redigere apposito progetto.

I progetti sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché secondo le indicazioni ed i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.

Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore dovrà trasmettere all'EGAS i progetti di fattibilità tecnico economica secondo le indicazioni di cui al punto 3 e i progetti esecutivi secondo le indicazioni di cui al punto 4 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 così come coordinato con le novità introdotte dal D. Lgs. 36/2023, sarà sottoposto ad approvazione:

- a) Il progetto di fattibilità tecnico-economica conforme all'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e agli articoli da 6 a 21 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;
- b) Il progetto esecutivo, qualora questo preveda modifiche sostanziali delle opere, rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato o variazioni economiche che comportino la necessità di un incremento del finanziamento;
- c) Il progetto esecutivo, qualora in caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il RUP del Gestore allegghi una dichiarazione di omissione del primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo presentato contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

I progetti da sottoporre ad approvazione dovranno essere trasmessi all'Ente di governo dell'Ambito con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche espressamente autorizzate o su supporto informatico.

Possono essere esonerati dalla trasmissione del progetto gli interventi che non comportino limitazioni di diritti reali di terzi da realizzarsi in economia diretta da parte del Gestore, di importo non superiore a 100.000,00 Euro, e che siano ricompresi negli atti programmatori approvati.

3 Progetto di fattibilità tecnico-economica

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, conformemente all'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 36/2023:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

I contenuti del Progetto di fattibilità tecnico-economica sono quelli definiti dagli articoli da 6 a 21 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. La documentazione progettuale relativa al Progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere integrata con la documentazione di seguito descritta a seconda della fase del procedimento amministrativo finalizzato alla approvazione dello stesso.

Qualora il Progetto di fattibilità tecnico-economica sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il Gestore attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati, e dovrà essere integrato con gli elaborati previsti all'articolo 21 comma 2 dell'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023.

Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo e contiene gli elaborati necessari a perfezionare ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera.

3.1 Fase istruttoria del Progetto di fattibilità tecnico-economica

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dal Gestore, dovrà essere sottoposto ai fini istruttori alla valutazione tecnico amministrativa descritta all'articolo 5 del presente Regolamento. Il progetto dovrà essere trasmesso all'EGAS e dovrà contenere, oltre agli elaborati minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici definiti dagli articoli da 6 a 21 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, una relazione sintetica a cura del RUP o un estratto del Documento di indirizzo alla progettazione che illustri i requisiti tecnici, amministrativi e economici previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica e coerenti con le procedure di scelta del contraente, gli elaborati da redigere, i livelli della progettazione da sviluppare e i limiti economici da rispettare, l'indicazione dei riferimenti (codice o descrizione) agli atti programmatici approvati cui il progetto si riferisce e il cronoprogramma fisico, finanziario e procedurale dell'intervento.

Per le progettazioni affidate a partire dal 1 gennaio 2025, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di

euro, la progettazione dovrà essere sviluppata adottando metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere integrato con il capitolato informativo (CI) così come previsto dall'articolo 43 del D. Lgs. 36/2023.

3.2 Fase autorizzativa del Progetto di fattibilità tecnico-economica

Qualora il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dal Gestore, debba essere sottoposto, oltre alla valutazione tecnico amministrativa di cui all'art. 5 del presente Regolamento, anche alle procedure di autorizzazione con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento, oltre ai contenuti minimi di cui al punto precedente, questo dovrà contenere:

- a) l'elenco delle amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, che il Gestore ritiene necessario convocare alla Conferenza, corredato di indirizzo della sede legale e indirizzo di posta elettronica certificata e il relativo endoprocedimento di autorizzazione da acquisire per ogni amministrazione coinvolta;
- b) la documentazione in formato digitale ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria per ogni endoprocedimento individuato;
- c) tutte le eventuali autorizzazioni, pareri e nulla osta già ottenuti;
- d) la richiesta motivata di procedere, in luogo alla forma semplificata e in modalità asincrona, alla Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona.

3.3 Fase di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica

Terminata la fase autorizzativa con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere trasmesso all'EGAS ai fini dell'approvazione con le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dal Gestore dovrà contenere:

- a) tutti gli elaborati minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici definiti dagli articoli da 6 a 21 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 che il Gestore riterrà necessario aver revisionato ad esito delle eventuali prescrizioni e/o osservazioni acquisiti dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di cui all'articolo 7 del presente Regolamento e a seguito della verifica della progettazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- b) gli esiti della verifica della progettazione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- c) il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 in caso di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori;
- d) per i progetti aventi finanziamento di importo superiore a Euro 10.000.000,00 e nei casi previsti dall'art. 19 comma 3 della Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, il parere obbligatorio dell'Unità Tecnica Regionale.

Qualora per la realizzazione dell'intervento sia necessaria l'acquisizione o l'asservimento di aree e immobili, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica si procederà alla dichiarazione di pubblica

utilità ed indifferibilità delle opere, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e dell'articolo 9 del presente Regolamento.

4 Progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

I contenuti del Progetto esecutivo sono quelli definiti dagli articoli da 22 a 33 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

Per le progettazioni affidate a partire dal 1 gennaio 2025, ad eccezione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, la progettazione dovrà essere sviluppata adottando metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e il progetto esecutivo, entro l'ambiente di condivisione dei dati e all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, dovrà definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi.

Il progetto esecutivo redatto dal Gestore dovrà contenere:

- a) tutti gli elaborati minimi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dagli articoli da 22 a 33 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 che il Gestore riterrà necessari in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento;
- b) il rispetto degli esiti di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta rilasciati dalle amministrazioni e enti competenti in relazione alle disposizioni e vincoli normativi statali e regionali cogenti, anche ad esito del procedimento della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. Il progetto esecutivo dovrà dare evidenza del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e/o opere di mitigazione e compensative derivanti dalla fase autorizzativa;
- c) gli esiti della verifica della progettazione di cui all'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- d) il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- e) per i progetti aventi finanziamento di importo superiore a Euro 10.000.000,00 e nei casi previsti dall'art. 19 comma 3 della Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, il parere obbligatorio dell'Unità Tecnica Regionale.

Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto ad approvazione dell'EGAS nei casi di cui all'articolo 2 punto b) e punto c) del presente Regolamento e si procederà all'approvazione con le modalità e i tempi descritti

all'articolo 7 del presente Regolamento.

Per quanto compatibile, si applicano al progetto esecutivo le modalità relative alle fasi di istruttoria, autorizzazione e approvazione previste agli articoli 3.1, 3.2 e 3.3 del presente Regolamento.

Nel caso di progetti esecutivi di cui all'articolo 2 punto c) del presente Regolamento relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, di importo inferiore a € 1.000.000,00, il RUP del Gestore potrà allegare un progetto esecutivo in forma semplificata contenente una dichiarazione, anche integrata nella relazione di cui all'articolo 3.1 del presente Regolamento, contenente gli elaborati specificatamente e motivatamente redatti e gli elaborati omessi rispetto a quelli ordinariamente previsti dal presente articolo.

Le modifiche al progetto esecutivo si considerano sostanziali se individuano soluzioni tecniche differenti rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato che alterano in maniera sostanziale il progetto o le categorie di lavori.

Negli altri casi il Gestore dovrà provvedere a trasmettere all'EGAS il Quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 1 punto p) del Regolamento per le finalità di monitoraggio degli interventi.

5 La valutazione tecnico amministrativa del progetto

Il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal Gestore, prima della eventuale fase di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, se prevista, e prima della fase di approvazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad una fase istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento.

Ricevuta la documentazione, l'EGAS procederà alla comunicazione dell'avvio del procedimento e del nominativo del Responsabile del Procedimento dell'Area Pianificazione, Programmazione e Controllo del Gestore conformemente alla legge n. 241 del 1990 e a redigere l'istruttoria del progetto.

L'istruttoria si basa sulla **valutazione tecnico amministrativa** del progetto e consiste:

- a) nella verifica della coerenza della soluzione progettuale con gli atti di pianificazione;
- b) nella verifica della rispondenza degli elaborati alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- c) nella verifica di conformità del quadro economico di spesa alla vigente normativa e nella relativa verifica di coerenza con la spesa stanziata;
- d) nella verifica della completezza della documentazione trasmessa.

L'EGAS effettua la valutazione tecnico amministrativa entro trenta giorni dalla data di deposito della documentazione di rito, fatta salva una sola motivata interruzione del relativo termine.

Qualora l'EGAS dovesse rilevare la mancanza di documenti o la necessità di una revisione motivata dei documenti prodotti o di una integrazione progettuale, comunicherà al Gestore la richiesta di documenti e/o chiarimenti e la sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, del procedimento di approvazione del progetto. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle

osservazioni e/o integrazioni.

Qualora dovessero decorrere i trenta giorni previsti per i chiarimenti o l'integrazione dei documenti o qualora la valutazione tecnico amministrativa si dovesse concludere con un parere non favorevole all'approvazione, l'Ente di Governo ne dà comunicazione nei termini sopra indicati al soggetto Gestore, allegandone le motivazioni.

Nei casi di cui all'articolo 2 punto b) del presente Regolamento in cui anche il progetto esecutivo debba essere sottoposto ad approvazione dell'EGAS, si procederà alla valutazione tecnico amministrativa prima dell'approvazione con le modalità sopra descritte e entro venti giorni dalla data di deposito della documentazione di rito, fatta salva una sola motivata interruzione del relativo termine.

6 La verifica e la validazione della progettazione

Il Gestore dovrà sottoporre il progetto alla verifica della rispondenza dello stesso alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e alla sua conformità alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023. Gli esiti della verifica della progettazione, eseguita conformemente all'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023, dovranno essere trasmessi all'EGAS della Sardegna per ogni fase da sottoporre ad approvazione.

La validazione del progetto è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica di competenza del Responsabile Unico del Progetto ed è prevista ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 solo sulla fase progettuale posta a base di gara. La validazione deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. La stessa è trasmessa dal Gestore con i documenti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento per l'approvazione qualora si proceda con l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori o con i documenti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento nei casi di cui all'articolo 2 punto b) del presente Regolamento.

7 Procedure di localizzazione e autorizzazione del progetto

L'autorizzazione del progetto di cui alla lettera k) dell'art. 1 del presente Regolamento è solitamente avviata sul livello progettuale del progetto di fattibilità tecnico-economica e viene effettuata in conformità alle norme dettate dall'articolo 38 del D.Lgs. 36/2023 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.

Ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, l'EGAS è l'autorità procedente per l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, su iniziativa e richiesta esplicita del Gestore.

Qualora il Gestore intenda acquisire tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, propri della procedura autorizzativa del progetto, attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi, dovrà trasmettere all'Ente di Governo il progetto di fattibilità tecnico-economica completo della documentazione prevista all'articolo 3.2 del presente Regolamento.

Entro cinque giorni lavorativi successivi al completamento positivo della fase istruttoria prevista dall'articolo 3.1 del presente Regolamento, l'EGAS indice la conferenza e indica il termine, nel rispetto delle tempistiche previste dal comma 2 lettera c) dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il quale le

amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni. In caso di Conferenza indetta nella forma semplificata e in modalità asincrona trova applicazione l'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora trovino applicazione le motivazioni per l'indizione della Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona, si procede secondo le disposizioni l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. I lavori della Conferenza dovranno concludersi non oltre i termini di cui al comma 2 dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza è regolamentata dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'efficacia della predetta determinazione di autorizzazione del progetto è requisito necessario per la successiva approvazione da parte dell'Ente di Governo di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la Conferenza di Servizi dovrà perfezionare ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera e della conformità urbanistica dell'intervento. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Ai fini della successiva dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 dovranno tener conto della preventiva fase partecipativa di cui agli articoli 11 e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, come previsto all'articolo 9 del presente Regolamento.

Nei casi di cui sopra la Conferenza di Servizi dovrà svolgersi in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 comma 34-bis della L.R. 45/1989 e la coerenza della variante con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati sarà espressa dai rappresentanti della Regione espressamente e all'uopo convocati in Conferenza.

8 Approvazione dell'EGAS

Le fasi progettuali indicate all'articolo 2 sono approvate dall'EGAS mediante Determinazione Dirigenziale in conformità alle vigenti norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, previa valutazione tecnico amministrativa di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e eventuale procedura autorizzativa, se richiesta, di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

L'approvazione della fase progettuale dovrà essere completata entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista all'articolo 3.3 del presente Regolamento e all'articolo 4 nei casi di cui all'articolo 2 punto b) e punto c) del presente Regolamento.

9 Procedura in caso di ricorso ad espropri

Qualora per l'esecuzione degli interventi delle opere di pubblica utilità del Servizio Idrico Integrato si

rendesse necessario disporre della espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/06, l'EGAS si costituisce quale Autorità Espropriante per la realizzazione degli interventi e trovano applicazione le disposizioni del DPR 327/2001.

Con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica si procederà alla dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Nei casi di cui sopra, il Gestore dovrà trasmettere, unitamente ai documenti ed elaborati progettuali di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, la documentazione comprovante l'avvenuta conclusione del procedimento di avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e nelle forme previste dagli articoli 11 e 16 del DPR 327/2001.

In conformità all'articolo 7 del presente Regolamento, la Conferenza di Servizi dovrà perfezionare ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera e della conformità urbanistica dell'intervento. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, avrà effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e dovrà svolgersi in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 comma 34-bis della L.R. 45/1989.

La coerenza della variante con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati sarà espressa dai rappresentanti della Regione espressamente e all'uopo convocati in Conferenza.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà pertanto contenere tutti gli elaborati tecnici relativi alla variante allo strumento urbanistico.

L'EGAS delega, in conformità con l'art. 158-bis comma 3 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii i poteri espropriativi al Gestore, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Gli specifici poteri espropriativi delegati al Gestore dal momento di adozione del presente Regolamento orientativamente consisteranno in:

1. avvio del procedimento, ai sensi della normativa in materia e per le finalità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento (art. 11), dichiarazione della pubblica utilità (art. 16), nonché le attività di notifica, le comunicazioni, le pubblicazioni ed ogni altra attività connessa a tale procedura;
2. proposta all'EGAS di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni preliminari alla redazione del progetto per rilievi, planimetrie, sondaggi e quant'altro, nonché ogni ulteriore attività connessa a tale fase (art. 15);
3. raccolta delle osservazioni prodotte indifferentemente dai proprietari catastali o da altri soggetti interessati, stesura della sintesi e delle controdeduzioni motivate e in forma scritta di tutte le osservazioni pervenute, con proposta di accoglimento, accoglimento parziale o respingimento delle osservazioni. Nell'ambito della procedura delegata, la società dovrà trasmettere all'EGAS l'elaborato di sintesi e delle controdeduzioni, unitamente alla proposta di parziale accoglimento, accoglimento o respingimento delle osservazioni;
4. comunicazione al proprietario dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e di ogni attività connessa a tale fase (art. 17);
5. proposta all'EGAS di emissione dell'atto di determinazione dell'indennità provvisoria (art. 20) e relative

- comunicazioni agli interessati;
6. proposta all'EGAS di autorizzazione al pagamento delle indennità accettate e deposito delle indennità non condivise;
 7. proposta all'autorità espropriante di emissione del decreto di esproprio/asservimento. Comunicazioni ed attività conseguenti all'emanazione del decreto di esproprio/asservimento (art. 23, commi 2, 3, 4, 5) ed esecuzione del decreto di esproprio (art. 24), compresa ogni attività connessa a tale fase del procedimento;
 8. formazione dell'elenco dei proprietari che non hanno concordato l'indennità di espropriazione/asservimento (art. 21. c. 1). Invito ai proprietari a comunicare se, per la determinazione dell'indennità, intendono avvalersi del procedimento di cui all'art. 21, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Richiesta all'EGAS di nomina della commissione peritale (art. 21, c. 3). Richiesta di determinazione dell'indennità definitiva alla commissione prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001;
 9. proposta all'EGAS di emissione del decreto di svincolo delle indennità depositate presso la Cassa Depositi e prestiti (art. 28);
 10. proposta all'EGAS di emissione del decreto di occupazione d'urgenza con determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione/asservimento ai sensi dell'art. 22/bis del D.P.R. 327/2001. Esecuzione del decreto ed attività conseguenti quali notifiche, comunicazioni, pagamenti ed ogni ulteriore attività connessa a tale fase (art. 22 bis);
 11. proposta all'EGAS di emissione del decreto di esproprio/asservimento con determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione/asservimento ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001. Esecuzione del decreto ed attività conseguenti quali notifiche, comunicazioni, pagamenti ed ogni comunicazione connessa a tale fase (art. 22.);
 12. proposta all'EGAS di emissione del decreto di occupazione temporanea non finalizzata all'occupazione con espletamento delle attività di cui all'art. 49, commi 2, 3, 4, 5.

10 Varianti in corso d'opera

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano le circostanze di cui all'articolo 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 in materia di varianti in corso d'opera o di cui all'articolo 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per varianti derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo, il Responsabile Unico del Progetto incaricato dal Gestore autorizza la redazione di una perizia di variante, consentita solo nei limiti quantitativi di cui al comma 2 per fatti imprevisti e imprevedibili o al comma 3 dello stesso articolo 120, previa redazione di specifica relazione di accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti alla suddetta variante, e ferma restando la responsabilità dei progettisti.

Le perizie di variante che comportano modifiche sostanziali al progetto posto a base di gara o che necessitino di un incremento del finanziamento disponibile, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, e della relazione del Responsabile Unico del Progetto sopra descritta, dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio dell'EGAS.

In tutti gli altri casi, il Gestore dovrà provvedere a trasmettere all'EGAS, prima dell'approvazione di competenza, il Quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 1 punto p) del Regolamento così come modificato unitamente ad una relazione sintetica del RUP che attesti le circostanze che hanno determinato

la necessità della redazione della perizia. L'EGAS si riserva di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni dal ricevimento della predetta documentazione.

La perizia di variante da sottoporre ad approvazione dovrà essere trasmessa all'EGAS.

Qualora l'EGAS dovesse rilevare la mancanza di documenti o la necessità di una revisione motivata dei documenti prodotti o di una integrazione degli elaborati di perizia, comunicherà al Gestore, la richiesta di documenti e/o chiarimenti e la sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, del procedimento di autorizzazione della perizia. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni e/o integrazioni.

Le Perizie di Variante di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, a seguito di approvazione da parte dell'EGAS o del Gestore, dovranno essere comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

Le Perizie di Variante di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni a seguito di approvazione da parte dell'EGAS o del Gestore. La competenza della suddetta comunicazione o trasmissione è del Responsabile Unico del Progetto del Gestore.

11 Opere non progettate dal Gestore

I progetti attinenti ad opere del servizio idrico integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore sono soggette alla valutazione dell'EGAS con le stesse modalità previste per i progetti redatti dal Gestore di cui ai precedenti punti.

I progetti di cui al presente punto dovranno essere sottoposti a preventiva verifica di idoneità tecnica da parte del Gestore finalizzata al rilascio di un parere e/o nullaosta nei casi di successiva presa in gestione.

12 Prima applicazione

Il presente regolamento si applica:

- ai progetti la cui convenzione sarà stipulata in data successiva alla sua entrata in vigore;
- ai progetti relativi a programmi già oggetto di convenzione, per i quali trovi applicazione il D.Lgs. 36/2023 e non sia stata ancora approvata la fase del progetto di fattibilità tecnico-economica. In tal caso, si renderà necessaria la sottoscrizione di un addendum alla convenzione in essere.

13 Modifiche al regolamento

L'Ente si riserva la facoltà di apportare modifiche in presenza di sopravvenuti interventi legislativi e ove, comunque, ne ravvisi la necessità. Inoltre, è facoltà dell'Ente di impartire direttive ove si renda necessario.